




PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Come può essere la pensione?

La pensione può essere “a capitalizzazione” quando i contributi versati durante l’attività lavorativa vanno a costituire il fondo per la futura pensione oppure “a ripartizione” quando i contributivi versati dai lavoratori servono per pagare le pensioni correnti.



Ricordiamo che parlando di capitalizzazione di solito ci si riferisce alla “capitalizzazione bilanciata”, ove la pensione non è pagata solo con gli interessi o il fruttifero dei versamenti contributivi effettuati, ma anche erodendo parzialmente lo stesso capitale secondo le previsioni di vita calcolate in base a calcoli attuariali. Infatti se la pensione fosse pagata solo col fruttifero del capitale, alla morte del pensionato o, in caso di reversibilità, degli aventi diritto, rimanendo alla Cassa del fondo previdenziale l’intero capitale, si avrebbe un indebito arricchimento da parte dell’Ente gestore del trattamento di pensione.



Nel sistema previdenziale -a capitalizzazione- si ha una redistribuzione temporale del reddito tra

momenti diversi della vita dell'assicurato che risparmia (volontariamente o obbligatoriamente) da giovane per poter spendere da vecchio, per le proprie necessità di vita, una volta venuta meno la propria capacità lavorativa.

Invece, nel sistema previdenziale *-a ripartizione-* la redistribuzione del reddito avviene tra generazioni diverse di beneficiari: la generazione anziana viene mantenuta dalla generazione giovane in cambio dell'implicita promessa da parte dello Stato che quando sarà divenuta anziana la generazione giovane godrà di un analogo trattamento, che sarà in carico alla giovane generazione futura.

CASSAZIONE - OK AL DANNO PATRIMONIALE ALLE CASALINGHE

La casalinga è una lavoratrice a tutti gli effetti e in caso di invalidità per incidente stradale le spetta il risarcimento anche per il danno patrimoniale.

Infatti la Cassazione (sez. III civile sentenza 6658/2009) ha riconosciuto a una casalinga il diritto a vedersi risarcita «la perdita o la diminuzione della capacità lavorativa» come conseguenza di un incidente stradale.

Oltre al danno biologico vanno riconosciuti infatti anche i danni patrimoniali anche se non percepisce di fatto un reddito specifico per il suo lavoro domestico: «la casalinga pur non percependo reddito monetizzato, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale, come tale risarcibile».

PENSIONI DI ANZIANITA' - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SUCCESSIVA ASSUNZIONE

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 19 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito del Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili Robot e Automazione (UCIMU), in merito ai termini ed alle modalità per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con lo stesso o diverso datore, da parte di un lavoratore subordinato che, maturati 40 anni o più di contribuzione, abbia risolto il proprio precedente rapporto.

La risposta in sintesi:

"... Dalle premesse svolte si desume, quindi, che alla data di presentazione della domanda di pensione non deve sussistere alcun rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, essendo in ogni caso necessaria una soluzione di continuità per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. Ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata.

Pertanto, non sembra possibile concedere trattamenti di anzianità nel caso in cui vi sia coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione stessa.

Si evidenzia, inoltre, che l'interpretazione sostenuta possa ritenersi applicabile anche alla seconda ipotesi, prospettata dall'istante, di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con datore di lavoro diverso dal precedente, tenuto conto che per il passaggio dalla condizione di lavoratore attivo a quella di lavoratore pensionato, è necessario il conseguimento del diritto stesso alla pensione.

In definitiva, è possibile affermare che, sia in caso di medesimo che di diverso datore, risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa.”.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 19 del 20 marzo 2009
(documento 81)**

RIPOSO SETTIMANALE

La regola del riposo settimanale può essere derogata dai contratti collettivi a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 29 del 20 marzo 2009
(documento 82)**

SOSPENSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI

Può considerarsi legittima la sospensione del congedo parentale laddove l'interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, a causa dell'insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata ed integrante il requisito dei “*gravi motivi*” di cui all'art. 30 CCNL comparto Università del 9 agosto 2000. Ciò in quanto, in tal caso, si riconosce al lavoratore un trattamento di maggior favore sotto il profilo economico rispetto alla fruizione di un permesso non retribuito o parzialmente non retribuito.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 31 del 20 marzo 2009
(documento 83)**

RIPOSO GIORNALIERO

Il riposo giornaliero è un diritto che spetta a tutti i lavoratori, pertanto l'eventuale illecito si realizza ogni volta che ciascun lavoratore non fruisca dello stesso riposo, per la durata e con la frequenza stabilite dall'articolo 18 bis, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003. Nell'ipotesi in cui i lavoratori non fruiscono del riposo giornaliero con riferimento a più periodi di ventiquattr'ore, l'illecito si realizza tante volte quanti siano i riposi non goduti.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 22 del 20 marzo 2009
(documento 84)**

INOSSERVANZA PRECETTI CONTRATTUALI

L'eventuale accertamento, da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai precetti contrattuali collettivi, non determina in linea di massima l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, salve alcune ipotesi individuate esplicitamente dal Legislatore (ad es. la violazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale "il lavoro straordinario deve essere (...) compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro", è punita in via amministrativa con una somma da € 25 ad € 154) e salva l'inosservanza di contratti collettivi erga omnes, di cui alla Legge n. 741/1959.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 21 del 20 marzo 2009
(documento 85)**

ADDETTI VIGILANZA PRIVATA

Gli addetti ai servizi di vigilanza privata sono sottratti al campo di applicazione della disciplina dell'orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ivi compresa la disciplina dei riposi giornalieri stabilita dall'art. 7 del Decreto.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 20 del 20 marzo 2009
(documento 86)**

ACCERTAMENTI FISCALI

È nullo l'avviso di accertamento Irpef che non contiene l'aliquota precisa.

L'indicazione di quella minima e massima non è sufficiente.

Lo ha ribadito la Cassazione che, con la sentenza n. 6609 del 19 marzo 2009, ha accolto il ricorso di una contribuente rafforzando un filone giurisprudenziale non sempre uniforme sul punto.